

FISCO E IMMOBILI ■ Le Entrate si discostano dalla Corte di cassazione: contribuenti senza bussola

Pertinenze, contrasto aperto

Per l'amministrazione vale l'accorpamento catastale e per i magistrati conta la destinazione di fatto

Un'area autonomamente censita al Catasto terreni non può essere considerata pertinenza, anche se «durevolmente» destinata al servizio di un fabbricato urbano. Questa è la tesi dell'agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 38/E del 12 agosto sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. L'interpretazione rischia di generare nuovo contenzioso tra le amministrazioni, anche locali, e i contribuenti. La presa di posizione dell'Agenzia, che interessa anche i Comuni per quanto concerne il trattamento delle pertinenze per l'Ici, si pone in netto contrasto con i principi affermati dalla Cassazione.

Secondo il Fisco i terreni «non graffiati» all'immobile agevolato, in quanto iscritti autonomamente nel Catasto terreni, non possono avvalersi del beneficio fiscale. Per usufruire dell'agevolazione le «aree scoperte» pertinenti

devono risultare censite al Catasto urbano insieme al bene principale.

Nonostante il richiamo dell'articolo 817 del Codice civile che fissa il concetto di pertinenza, l'interpretazione, seppure apprezzabile, anche per il fatto che prevede limiti quantitativi per le dimensioni dell'area, diverge dunque dalla qualificazione di pertinenza che ha dato il giudice di legittimità.

Le divergenze hanno rilievo anche per l'Ici

Per la Cassazione, l'area che costituisce, "di fatto", pertinenza di un fabbricato non è soggetta all'Ici, come area edificabile, anche se iscritta autonomamente al Catasto (sentenza 5755 del 16 marzo 2005).

Quando si tratta di pertinenza di un fabbricato, quindi, non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto. Il tributo non può essere richiesto per mancanza di accorpamento (cosiddetta «graffatura») dell'area al contiguo fab-

Le tesi a confronto

Le diverse interpretazioni dell'agenzia delle Entrate e della Cassazione sulle pertinenze

■ Agenzia delle Entrate

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le "aree scoperte" pertinenti, così classificabili secondo l'articolo 817 del Codice civile, devono risultare censite al Catasto urbano insieme al bene principale. Un'area che è autonomamente censita al Catasto terreni non può essere considerata "pertinenza" di un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinata al suo servizio

■ Corte di cassazione

È esclusa l'autonomia tassabilità delle aree pertinenti. La qualifica di "pertinenza" si fonda sul criterio fattuale, e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra cosa, secondo l'articolo 817 del Codice civile, senza che rilevi l'avvenuto frazionamento catastale dell'area, o la mera distinta iscrizione in Catasto della pertinenza e del fabbricato. Tanto meno rileva la presenza o meno di segni grafici, che sono inconsistenti sul piano probatorio

bricato, anche se costituiscono unità catastali separate. L'autonomo accatamento non rende irrilevante l'uso di fatto del terreno come pertinenza.

È evidente che il principio affermato con riguardo all'Ici assume rilevanza anche per altri tributi. Sono state prese come base le disposizioni del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, e quelle del Codice civile, dalle quali derivano le indicazioni sul regime delle pertinenze.

Occorre ricordare, infatti, che in base all'articolo 2 del

decreto legislativo 504/92, per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano e si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. L'area fabbricabile, distintamente iscritta al Catasto, dovrebbe essere autonomamente soggetta all'Ici fino a quando non viene accorpata al fabbricato. Solo da quel momento dovrebbe essere considerata, come dispone l'articolo 2, parte integrante del fabbricato.

Tuttavia, secondo l'inter-

pretazione del giudice di legittimità, è esclusa l'autonomia tassabilità delle aree pertinenti, in quanto la qualifica di pertinenza si fonda sul criterio fattuale, e cioè «sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile, senza che rilevi l'avvenuto frazionamento catastale dell'area, ovvero la mera distinta iscrizione in Catasto della pertinenza e del fabbricato, e tanto meno, per quanto attiene la fattispecie in esame, la

presenza o meno di segni grafici, inconsistenti sul piano probatorio».

Va ricordato che, sempre la Cassazione (sentenze 19035/2003 e 17035/2004) ha affermato che per le aree pertinenti non si introduce alcuna particolare e nuova accezione di pertinenza, ma, semplicemente, se ne presuppone il significato, in quanto va fatto riferimento alla definizione fornita, in via generale, dall'articolo 817 del Codice civile. Questo articolo prevede che, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa.

Il vincolo pertinenziale serve, dunque, sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà dell'avente diritto di creare la destinazione. Accertare la sussistenza di questo vincolo comporta un apprezzamento di fatto. È, quindi, irrilevante la circostanza che l'area pertinenza e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto.

SERGIO TROVATO

Le incongruenze della circolare / L'asservimento sotto esame

«Passi falsi» dell'Agenzia nella valutazione degli accessori

Il rapporto tra due beni viene studiato per le conseguenze che da esso derivano: ad esempio, si parla di «cosa composta» quando la relazione tra due beni (il motore e la carrozzeria dell'autovettura) è imprescindibile per la stessa identità del «nuovo» bene che i singoli suoi componenti concorrono a formare; si parla invece di «pertinenza» quando tra due beni si instaura un rapporto di «servizio» o di «ornamento».

In quest'ultimo caso, il bene pertinenza «subisce» le stesse sorti del bene «principale»: così, se è venduto un appartamento e il contratto tace della cantina, la cantina deve intendersi trasferita unitamente all'appartamento; peraltro, i contraenti possono, esprimendo una precisa volontà in tal senso, separare le sorti del bene «principale» rispetto al bene «accessorio» (e così, prevedere la vendita del solo appartamento ma non della cantina,

oppure della sola cantina ma non dell'appartamento).

Gli stessi concetti sono ripresi dal legislatore fiscale, il quale, dopo aver enunciato la regola secondo cui per il trasferimento di beni soggetti a diverse aliquote, si applica a ciascun bene l'aliquota sua propria qualora il contratto indichi uno specifico valore per ognuno dei beni trasferiti (in caso contrario, si sconta l'aliquota più elevata tra quelle applicabili), sancisce che alla pertinenza si applica «in ogni caso» lo stesso trattamento applicabile al bene «principale».

Il problema è che il concetto di pertinenza dipende da un'analisi caso per caso, in quanto il Codice civile

riconosce la pertinenza quando vi sia, da un lato, un oggettivo rapporto di «asservimento» di un bene a un altro bene e, dall'altro, il soggettivo volere del titolare di quei beni di destinare l'uno a servizio dell'altro.

Ora, sulla base di questa premessa, la circolare 38/E si rivela in errore sotto diversi profili:

a) quando subordina la pertinenza di un'area alla sua «graffatura» con il fabbricato (si veda l'altro articolo); il segno di graffatura, infatti, può essere un buon metodo di rappresentazione grafica della pertinenza ma è evidente a chiunque che esso è sicuramente un dato «a posteriori» e non certo può essere

un presupposto «a priori»;

b) quando subordina la pertinenza di un'autorimessa alla sua «vicinanza» con il bene principale; certo, l'abitazione non può essere distante chilometri, ma come si fa a dire che non è pertinenza il box, seppur lontano, che ospita il camper o il gommone (che deve restare gonfiato durante l'inverno)?;

c) quando pare limitare la qualifica di pertinenza alle sole unità di categoria C/2 (cantina), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto); come non qualificare, però, quale pertinenza altre unità immobiliari diverse dalle precedenti ma evidentemente a servizio od ornamento dell'abitazione, come la cap-

PELLA VOTIVA (categoria B/7)?;

d) quando nega l'agevolazione "prima casa" al fabbricato rurale che sia di pertinenza di un fondo e concedendola invece al fabbricato rurale non di pertinenza del fondo.

Quest'ultima è una notevole contraddizione: il fabbricato rurale, per essere tale, deve avere una serie di requisiti tra cui quello di essere pertinenza di un fondo. Per cui: o il fabbricato è davvero rurale (per il ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi) e allora la tassazione riguarda il fondo e non il fabbricato, oppure il fabbricato non è più rurale e quindi, seppur il contratto preveda anche il trasferimento di un terreno, si avrà la vendita di un fabbricato con un terreno di pertinenza (con possibile applicazione dei benefici "prima casa") e non certo di un terreno con un fabbricato di pertinenza.

ANGELO BUSANI

Il reddito non è sempre di lavoro dipendente

Premi dall'esterno valutati caso per caso

Con la risoluzione 101/E del 27 luglio 2005, le Entrate hanno qualificato quale reddito di lavoro dipendente l'erogazione di premi da parte di un terzo ai dipendenti di un proprio distributore e rivenditore. La qualificazione non può essere generalizzata, ma deve essere valutata caso per caso per non uscire dalla logica che aveva ispirato, ai tempi della riforma della tassazione del reddito di lavoro dipendente, il legislatore del Dlg 314/97 e l'interprete che ha varato la circolare 326/E/97.

L'Agenzia analizza le modalità di tassazione delle operazioni a premio (articolo 30 del Dpr 600/73) soffermandosi sul concetto cardine della riforma sull'«onnicomprensività della retribuzione». Le Entrate non considerano, però, il fatto che per poter qualificare un reddito quale lavoro dipendente deve esistere un particolare tipo di collegamento tra l'erogazione proveniente dal terzo e il rapporto di lavoro. Infatti, sono necessari il coinvolgimento del datore e la sua intenzione di procurare, attraverso il terzo, un determinato beneficio ai propri dipendenti con funzione retributiva. Dunque, deve essere provata l'esistenza di un accordo in questo senso tra il terzo e il datore di lavoro, anche non scritto. Con la conseguenza che, se l'accordo manca, l'attribuzione del terzo esce dalla sfera del reddito di lavoro dipendente. E, a nostro parere, sarebbe da escludere dalla tassazione, in quanto il dipendente percepirebbe il premio senza potersi inquadrate in alcuna delle categorie di reddito indicate dall'articolo 6 del Tuir (così si comporterebbe quale consumatore finale).

In sostanza, non sembrano affatto persuasivi né il riferimento che la risoluzione fa al fatto che i premi siano erogati ai dipendenti da un terzo in presenza di un semplice «collegamento commerciale», né tanto meno il fatto che il premio sia erogato al «raggiungimento di un predefinito quantitativo di vendite». Infatti, anche se nel caso considerato dall'Agenzia il collegamento tra il terzo che eroga il premio (casa automobilistica) e il datore di lavoro del dipendente premiato (concessionario) sembra di particolare forza, non sembra giustificabile la qualificazione del reddito tra quelli di lavoro dipendente in

tutti i casi in cui il terzo e il datore siano vincolati da rapporti commerciali.

A favore di questa considerazione giocano sia ragioni di tipo sistematico, rafforzate dalla circolare 326/E/97, sia ragioni di tipo operativo. Sul piano sistematico, si tratta di reddito di lavoro dipendente quando il reddito erogato al dipendente deriva da una libera valutazione del datore. Non può, infatti, mai configurarsi un reddito di lavoro dipendente nel caso in cui il datore non sia strumento attivo nell'erogazione del premio. In questo senso si è espressa la circolare 326/E/97:

■ sia nel passaggio relativo alle operazioni a premio (paragrafo 2.1) in cui il ministero afferma che costituiscono elementi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «i premi percepiti per operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto». L'espressione utilizzata dal ministero fa chiaramente intendere che costituiscono reddito di lavoro dipendente le operazioni a premio in cui il datore di lavoro sia organizzatore dell'evento promozionale o sia direttamente il committente dell'operazione a premio;

■ sia quando si occupa degli spacci aziendali gestiti da terzi, in cui lo sconto praticato ai dipendenti non viene attratto nel reddito di lavoro dipendente.

Sul piano operativo, è da escludere che possa configurarsi reddito di lavoro dipendente l'erogazione del premio nei casi in cui il datore sia ignaro dell'operazione che si sta realizzando e, in alcune ipotesi, anche contrario alla sua realizzazione. Un esempio: un rivenditore plurimarche è «costretto» ad acquistare da una marca (X) un quantitativo di prodotti; è, però, fortemente interessato a incentivarlo, per altri accordi con il venditore, la vendita di un prodotto di una marca diversa (Y). Inoltre, il primo venditore (X) decide di realizzare una campagna di incentivazione per i dipendenti dei rivenditori. In questo caso, il datore, sulla base di un semplice rapporto commerciale tra lui e il terzo erogante il premio, dovrebbe subire la situazione offrendo al dipendente la possibilità di incrementare il suo reddito a fronte di un'attività che non ha alcuna relazione con il reddito di lavoro dipendente.

BENEDETTO SANTACROCE

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ■ Possibile soltanto dare attuazione al giudicato

Ottemperanza senza autonomia

La procedura ha la finalità di rendere «esecutiva» una sentenza definitiva

Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione agli obblighi risultanti dalla sentenza passata in giudicato. Per la Corte di cassazione (sentenza 13681 del 24 giugno 2005) il giudizio di ottemperanza ha un'unica finalità, che è quella di dare esecuzione alla sentenza definitiva. L'effetto di questo principio è stato l'annullamento della sentenza con la quale una Commissione tributaria regionale aveva rigettato il ricorso proposto dalla curatela fallimentare. Era stata, infatti, ritenuta valida la tesi del Fisco che si era rifiutato di rimborsare una somma di denaro, per la quale era stato condannato a pagare con la sentenza definitiva, mediante una compensazione.

Il ricorso al giudizio di ottemperanza è proponibile dal contribuente nei confronti dell'amministrazione, al fine di ottenere che essa si conformi alla sentenza passata in giudicato. I presup-

posti e le condizioni essenziali per la proposizione del ricorso sono: l'esistenza di una sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato; l'inadempimento dell'ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale agli obblighi nascenti dalla sentenza. Il ricorso deve essere preceduto da un atto di diffida e di

Per la Cassazione la pronuncia non può essere modificata

messaggio in mora. Questo atto va notificato all'amministrazione tenuta all'adempimento. La diffida deve quindi essere notificata all'ufficio tributario, titolare del potere di accertamento, che ha riscosso la somma e contrastato nella lite il contribuente.

Il giudizio di ottemperanza è un giudizio di esecuzione e non di cognizione. Quindi, non può

essere integrato o modificato il contenuto della sentenza alla quale il Fisco deve dare esecuzione. Tuttavia, il ricorso è ammissibile anche se la sentenza non contiene, espressamente, perentorie e dettagliate «istruzioni ad agire». Si può ricorrere a questo giudizio ogni volta che si rilevi l'inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, o un suo comportamento difforme rispetto all'accertamento disposto nella sentenza da eseguire. Il ricorso può essere quindi proposto anche quando la sentenza definitiva non contiene un'esplicita condanna dell'amministrazione inadempiente (Cassazione, sentenza 4126 del 1° marzo 2004).

Inoltre, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie non è limitata all'ipotesi di sentenza passata in giudicato che definisce l'intera controversia. Il giudice di

legittimità (sentenza 358 del 14 gennaio 2004) ha infatti chiarito che il contribuente può richiedere al giudice l'attuazione coattiva anche di singole parti della sentenza, rispetto alle quali si sia formato il cosiddetto «giudicato interno». Questo avviene quando l'amministrazione, soccombente su alcune questioni, non propone impugnazione della sentenza nei gradi successivi. In questo caso, sulle parti non contestate la sentenza diviene definitiva.

Occorre anche ricordare che il ricorso per Cassazione contro le sentenze emesse in sede di ottemperanza è ammesso per qualunque violazione di legge (Cassazione, sentenza 4596 del 3 aprile 2005). Nonostante, l'articolo 70, comma 10, del decreto legislativo 546/12 preveda che il ricorso sia limitato ai vizi relativi al procedimento, in base all'articolo 360, comma 1, n. 4), del Codice di procedura civile.

SE.TRO.

Ctr Puglia / Esclusa la giurisdizione

Aiuti Ue, commissioni non competenti

Il giudice tributario non è competente a decidere sulla legittimità di una cartella di pagamento che contenga l'iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con ordinanza-ingiunzione per indebito percepimento di aiuti comunitari. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Puglia (sentenza 39/09 del 15 giugno 2005), che, contrariamente al giudice di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il giudice d'appello ha chiarito che, per delimitare la giurisdizione delle Commissioni, è necessario fare riferimento sia all'articolo 2 che all'articolo 19 del decreto legislativo 546/92.

Per individuare l'oggetto della giurisdizione tributaria non basta riferirsi a un atto tipico, quali il ruolo e la cartella di pagamento, utilizzato per la riscossione delle entrate tributarie. La Cassazione, con un principio richiamato nella sentenza, ha precisato che la tutela per le entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, che non

hanno natura tributaria, deve essere richiesta con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso esaminato, il ricorso era stato proposto dal socio-amministratore di un oleificio per contestare l'iscrizione a ruolo della sanzione applicata per indebito percepimento di aiuti comunitari. Però, prima ancora di accettare se un atto è impugnabile davanti al giudice tributario, occorre verificare se la materia è soggetta alla giurisdizione delle Commissioni. In un caso analogo, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 9489 del 12 luglio 2001) hanno respinto la richiesta formulata da un Comune che aveva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la contestazione del canone di erogazione dell'acqua. A giudizio dell'ente, il credito per l'erogazione in favore dell'utente di acqua a uso domestico verrebbe a configurare un'entrata patrimoniale, ma liquidata e riscossa con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella di pagamento) e, di conse-

guenza, soggetta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

In questo caso, invece, è il giudice ordinario che ha la competenza a decidere le controversie riguardanti il pagamento all'ente del canone di erogazione dell'acqua potabile, posto che il canone non è né imposta né tassa e non rientra quindi fra i tributi comunali e locali soggetti alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Come sostenuto dalla Corte, il canone trova titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, vertendo la controversia sul corrispettivo di un contratto di somministrazione, la competenza a giudicare non è del giudice tributario anche se gli strumenti adottati per la riscossione, vale a dire il ruolo e la cartella di pagamento, sono propri delle entrate tributarie.

SE.TRO.

Gli operatori chiedono cautela sui ritocchi

Sulla nuova «Pex» vince la prudenza

ROMA ■ Si alle correzioni al sistema Pex (participation exemption), però senza fretta. Questa la reazione a caldo degli esperti fiscali alla notizia secondo cui i tecnici del ministero dell'Economia starebbero lavorando a un provvedimento, previsto per settembre, di riordino delle esenzioni fiscali per le cessioni di partecipazioni (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Allo studio ci sarebbero, in particolare, tre misure: l'allungamento da 12 a 18 mesi del periodo di possesso, la riduzione dell'esenzione dal 100 al 95% e l'introduzione di una partecipazione minima al capitale del 5 per cento.

Misure ritenute «utili» da Ivan Vacca, vicedirettore generale di Assonime, «ma comunque non sufficienti». Per lui il sistema Pex andrebbe infatti esteso. E in ogni caso

arbitraggi, cioè la modulabilità discrezionale nell'iscrizione tra le immobilizzazioni. Le imprese — spiega il vicedirettore generale di Assonime — tendono infatti a prendersi il meglio della participation exemption e il meglio della tassazione, facendo confluire nel regime Pex le plusvalenze e nel sistema della deducibilità le minusvalenze. E invece necessario estendere il sistema Pex a tutti i tipi di partecipazioni, non solo a quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con le sole eccezioni di quelle possedute in paradisi fiscali e nelle Spa immobiliari. Tutto questo — conclude però Vacca — va fatto solo dopo attenta valutazione, perché il dramma peggiore delle riforme è proprio la frettolosità nell'architettura delle disposizioni.

Simile il ragionamento del responsabile fiscale del Consiglio nazionale dei ragionieri, secondo il quale «l'ansia di recuperare gettito non deve portare a scelte affrettate». E questo — sostiene Moretti — «anche in considerazione del fatto che la participation exemption non è una norma di vantaggio, quanto piuttosto un sistema che allinea l'Italia ai principali Paesi europei. Tanto più che modificare l'attuale normativa — aggiunge — porterà inevitabilmente ad affrontare ulteriori problemi che non risolveranno quello del gettito». Ciò che non funziona, piuttosto, secondo Moretti è innanzitutto la riforma del reddito d'impresa, «attuata ancora solo parzialmente e anzi in contrasto con i principi ispiratori di armonizzazione, semplificazione e rispetto dello Statuto del contribuente». E da lì, dunque, che bisogna partire. «Dopo di che —

Allo studio tre interventi

Le regole sulla «Pex» e le possibili correzioni

■ **La participation exemption.** La cessione di una partecipazione è esente ai fini fiscali se ricorrono determinati presupposti. Per fruire della Pex, in particolare, occorre che le partecipazioni: siano possedute ininterrottamente da almeno un anno; siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso. Inoltre occorre che la società partecipata non sia residente in un Paese o territorio incluso nella black list dei paradisi fiscali e che sia operativa (requisito non richiesto per le quotate o nel caso di offerte pubbliche di vendita).

■ **Le proposte di modifica.** Il ministero dell'Economia sta lavorando in particolare su tre possibili modifiche: l'allungamento del periodo di possesso; la riduzione al 95% dell'esenzione fiscale; l'introduzione di una partecipazione minima al capitale del 5 per cento.

— sottolinea — «qualsiasi riordino non può essere dettato dall'ansia e dall'emozione degli ultimi accadimenti che, senza effetti sul gettito per lo Stato, hanno riguardato, in particolare, Unipol e Bnl». Insomma, occorre sangue freddo e profonda meditazione. Magari — aggiunge Paolo Moretti, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei ragionieri — «anche grazie all'istituzione di una commissione di esperti». Più favorevole a un intervento in tempi stretti è invece Maurizio Leo, responsabile fiscale di An e vicepresidente della commissione Finanze della Camera, secondo il quale le correzioni di rotta alla riforma del 2004 sono «prevedibili e inevitabili».

«Esistono — dice Vacca — due mercati paralleli, quello delle plusvalenze e quello delle minusvalenze, che sono frutto di una scelta volontaria dei contribuenti. Se da una parte le tre misure allo studio potrebbero essere apprezzabili, io credo che la modifica principale sia piuttosto contenere al massimo gli

afferma il responsabile fiscale del Consiglio nazionale dei ragionieri — ben vengano sia l'allungamento del periodo di possesso del contribuente sia la riduzione al 95% delle plusvalenze non tassabili». Attenzione, però: «In quest'ultimo caso — domanda Moretti — come saranno trattate le minusvalenze?».

Per Maurizio Leo, al contrario, sulla riforma del reddito d'impresa «non ci sono grosse questioni da riportare all'attenzione di Governo e Parlamento. Esistono piuttosto alcuni istituti nuovi, come appunto la Pex, che evidentemente devono essere migliorati per garantire la piena competitività alle imprese italiane. Una volta che ci si è resi conto che questo non avviene, occorre intervenire senza perdite di tempo. Il primo provvedimento utile — conclude Leo — potrebbe essere la Finanziaria, mentre le ipotesi del correttivo Ires o di un apposito decreto legge non sembrano strade percorribili».

MARCO PERUZZI

notizie in breve

«GAZZETTA UFFICIALE»

Publicato il decreto legge sul sostegno al cinema

■ È stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 191 di ieri il decreto legge 17 agosto 2005 che contiene «Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica». Il provvedimento, fra l'altro, prescrive (in base a una recente sentenza della Corte costituzionale) che i decreti ministeriali adottati a sostegno del settore cinematografico siano sottoposti a parere della Conferenza Stato-Regioni. Ulteriori norme modificano l'ordinamento della «Biennale di Venezia», per consentire la piena operatività della Fondazione, e introducono aggiustamenti tecnici in materia di beni culturali e collezioni numismatiche.

ISTRUZIONE

Il ministero: il prezzo dei libri è bloccato da tre anni

■ «Il tetto di spesa è bloccato con direttiva del ministro da tre anni e la situazione è tenuta costantemente sotto controllo attraverso il Sistema informatico del dicastero in collaborazione con l'Associazione italiana editori». Questa la replica del ministero dell'Istruzione al sondaggio di Altroconsumo secondo cui i libri scolastici andranno a gravare sui bilanci delle famiglie italiane per otto milioni di euro in più rispetto all'anno scorso. Viale Trastevere precisa che con una circolare dell'11 luglio scorso i direttori regionali sono stati chiamati a fare specifiche verifiche sui casi di sfioramento del tetto di spesa. Le scuole che hanno superato il limite dovranno giustificare questa situazione ai direttori regionali. Il ministero ricorda, infine, che sono stati stanziati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle famiglie in condizioni disagiate.

REGIONI

Promulgata la legge abruzzese sullo «spoils system»

■ Il presidente della Giunta abruzzese, Ottaviano Del Turco, ha promulgato la legge regionale 27 del 12 agosto 2005 relativa alle nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione, meglio nota come legge sullo «spoils system». Il provvedimento stabilisce che spetta proprio alla Regione disciplinare l'organizzazione, la durata e il regime degli organi dei propri enti e organismi, nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione. La legge introduce un'innovazione di fondo, prevedendo che i vertici individuali e collegiali di enti dipendenti dalla Regione, economici e non, consorzi e agenzie, comitati, commissioni e organismi regionali o interregionali nonché società controllate e partecipate dalla Regione, hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi 45 giorni.